



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Attestazione documenti allegati

Atto N. 1315/2025

OGGETTO: BIRRIFICIO LA SUPERBA S.R.L., VIA PRATOGRANDE FILANDA 49, BUSALLA (GE). AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA ED IMPATTO ACUSTICO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 100,00 EURO.

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_1455_2025.docx

Hash:

FA896967765B182C14468E1383F07AC3B3BBB4EDCCA1D58E19CD5C09E7990495E30ABD93227748B
E9293CB3D73E61C5C5C9F57DA31E31E15345135CFBC1A2D19

Nome file allegato: ALLEGATO 1 schema-defluenze-rev 18.02.2025.pdf.p7m

Hash:

A9B23EA3263F7C2E94D8246E75161F1A27DC1CE35D29EA4E9658075F8B20890286B1088E7FF0D93
4DFEB20AE44FA5BD03C9B108CC0A65BCCA656A97FE2A6B9D0

Nome file allegato: ALLEGATO 2 parere IRETI.pdf

Hash:

C2F0CE1E6B591C44D694AEEC639441AC6DE9CDFA795AAFFD5C5A6BA011B79C260863BFD6BA3638
0C130DFE8BBE547FBE5AD4256A60CFB548630835CA1E6E6638

Nome file allegato: ALLEGATO 4 parere urbanistico Comune Busalla.pdf

Hash:

837BBABAB24114031649754FD42AE27B8F5907E65DC52D9B96C106358265A78D382CAA531A47EA1
6F80B53862EE1BED65DD048A74F7831E197B2EA3A36BB1F29

Nome file allegato: ALLEGATO 3 parere Comune Busalla acustica.pdf.p7m

Hash:

4AA54058C4FE49BC153EEBDEB76980AC1BD4B72A854639DE71CDFC872F807D9BF614A1AD5B1A7A
3E666BC958791F526131A409E97FB76A3ACF2322D7C5CD76CF

**Sottoscritta da
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1315/2025

Oggetto: BIRRIFICIO LA SUPERBA S.R.L., VIA PRATOGRANDE FILANDA 49, BUSALLA (GE). AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA ED IMPATTO ACUSTICO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 100,00 EURO.

In data 14/05/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 17 del 26/05/2021 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 27 novembre 2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

il Bilancio di Previsione 2025/2027, approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con Deliberazione n. 42 del 18/12/2024;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025/2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025/2027;

Visti

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35” che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3” del medesimo decreto, ovvero:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

altresì l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 59/2013 che assegna alla Provincia la competenza al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico delle Attività Produttive;

il D.M. 8 maggio 2015 recante "Adozione del modello semplificato ed unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)";

la circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2013 recante i chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. n.59/2013;

la circolare della Regione Liguria - Dipartimento Ambiente, n.136618 del 8 luglio 2014, recante "Chiarimenti in materia di A.U.A.";

la D.G.R. n. 1076 del 25/11/2016 "D.P.R. n. 59/2013 della Regione Liguria recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). Indicazioni applicative ed approvazione modulistica per la richiesta AUA";

la circolare della Regione Liguria avente ad oggetto "D.P.R.59/13 Prime indicazioni disciplina AUA";

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti in particolare, relativamente alla disciplina degli scarichi industriali in pubblica fognatura

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare, la Sezione II della Parte III "Tutela delle acque dall'inquinamento";

la Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. che riporta i valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 ed in particolare l'art. 124, comma 7, che stabilisce che "salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia ovvero all'Ente di governo dell'Ambito se lo scarico è in pubblica fognatura (...);

la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, recante "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale", ed in particolare l'art. 3 comma 1, che dispone che l'Autorità d'Ambito (ora Ente di governo dell'ambito) è competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

la L.R. 13 agosto 2007, n. 29, recante "Disposizioni per la tutela delle risorse idriche";

la L.R. 24 febbraio 2014 n. 1 "Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti", ed in particolare:

- l'art. 6 comma 9, secondo cui, qualora nella normativa di riforma del sistema delle autonomie locali le province siano individuate come enti di secondo livello con organi nominati e composti da sindaci e membri degli organi comunali, non si dà luogo alla costituzione degli enti d'ambito ovvero, se già costituiti, gli stessi sono soppressi e la funzione di Autorità d'Ambito (ora Ente di governo dell'ambito) è attribuita in capo alle nuove province come di seguito indicato (...): A.T.O. Centro-Est: Provincia di Genova;
- l'art. 6, comma 10, in base al quale nel caso di cui al comma 9 la funzione dell'Autorità d'Ambito (ora Ente di governo dell'ambito) dell'A.T.O. Centro-Est è affidata alla Città Metropolitana qualora istituita;

il Regolamento d'utenza del Servizio Idrico Integrato e della Carta di servizio, Ambito territoriale di Genova – ATO Centro Est, approvato con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 23 del 27/09/2023;

il Piano regionale di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 11 del 29/03/2016;

relativamente al comparto acustica

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

i decreti attuativi della L. n. 447/1995;

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

la D.G.R. n. 534/99, "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art.2 comma 2 L.R. 20.3.1998 n.12";



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Premesso che

per lo stabilimento in oggetto non sono vigenti titoli autorizzativi relativi allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ed impatto acustico;

con nota del 20.09.2024, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 58122 del 30/09/2024, il Birrificio "La Superba" S.r.l. ha trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Busalla (Rif. pratica 01946850995-11092024-1302 Prot. 0018802 del 20/09/2024) l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale relativa al comparto scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura, per l'attività di produzione di birra svolta presso lo stabilimento sito nel Comune di Busalla in via Pratogrande Filanda 49;

la documentazione trasmessa in allegato all'istanza risulta costituita dai seguenti documenti:

- istanza di Autorizzazione Unica Ambientale;
- scheda A;
- pagamento oneri al Comune di Busalla;
- procura speciale;
- fotocopia documento d'identità del soggetto che conferisce la procura speciale;
- relazione illustrativa;
- elaborato grafico;

l'istanza è stata dichiarata improcedibile ed irricevibile con nota protocollo n. 60764 del 10/10/2024, trasmessa dal S.U.A.P. di competenza alla Società in data 15/10/2024, a causa del mancato pagamento degli oneri istruttori relativi allo scarico in pubblica fognatura e della mancanza dei seguenti documenti obbligatori:

- copia del documento di identità del procuratore speciale;
- autodichiarazione in merito alla presenza/assenza di sostanze pericolose nello scarico di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- documentazione per il comparto acustica ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii., L.R. 12/1998, L.R. 12/2017, D.G.R. 534/1999.

con la medesima nota è stato altresì chiesto di confermare, relativamente al comparto emissioni in atmosfera non incluso nell'istanza, se l'attività svolta rispettasse i requisiti del punto kk-bis) della Parte I, Allegato IV, Parte V, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (attività in deroga);

con nota assunta al protocollo con n. 64056 del 28/10/2024 è pervenuta tramite il S.U.A.P. una comunicazione della Società comprensiva di copia del pagamento oneri a favore del Comune di Busalla, copia del documento d'identità del procuratore speciale ed una richiesta di proroga di 30 giorni;

con nota protocollo n. 64882 del 30/10/2024, trasmessa alla Società in data 31.10.2024 dal S.U.A.P. di competenza, Città Metropolitana ha concesso la proroga richiesta, rilevando però che il pagamento degli oneri faceva riferimento ai diritti di segreteria del Comune di Busalla, e non agli oneri di istruttoria di propria competenza. Poiché la sopracitata comunicazione 64056/2024 risultava indirizzata all'"Ufficio Tecnico Edilizia Privata" del Comune di Busalla, è stato inoltre chiesto di chiarire se nell'ambito della stessa pratica fossero attivi ulteriori procedimenti



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

autorizzativi di competenza del Comune, diversi dai titoli ambientali dichiarati nell'istanza di A.U.A.; con nota assunta al protocollo con n. 67933 del 15/11/2024 la Società ha provveduto a regolarizzare la pratica, inviando tramite il S.U.A.P. di competenza la copia del pagamento degli oneri istruttori pari ad € 100,00 e i seguenti documenti:

- valutazione previsionale di impatto acustico;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito a:
 - assenza di sostanze pericolose nello scarico di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
 - attività in deroga per le emissioni in atmosfera ai sensi del punto kk-bis) Parte I, All. IV, Parte V, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

verificata la completezza formale dell'istanza, con nota della Città Metropolitana di Genova prot. n. 70769 del 28/11/2024, trasmessa in data 29/11/2024 dal S.U.A.P. di competenza alla Società e agli enti/amministrazioni interessate, è stato comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi dell'artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii ed è stata contestualmente convocata la conferenza dei servizi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59/2013;

con la suddetta nota di avvio è stato altresì comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento nonché del referente tecnico e del referente amministrativo per l'istruttoria;
- il termine di conclusione procedimento fissato a 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

con la medesima nota è stata informata la Società che, non avendo indicato nella documentazione integrativa ulteriori procedimenti autorizzativi di competenza del Comune, la scrivente amministrazione avrebbe proceduto esclusivamente per i comparti ambientali richiesti nell'istanza;

con nota prot. n. 0010117 del 13/12/2024, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 74882 del 17/12/2024, l'area tecnica del Comune di Busalla ha espresso parere favorevole in materia acustica senza nulla rilevare, a condizione che siano in ogni momento rispettati i parametri, i limiti e gli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente;

con nota assunta al protocollo con n. 76527 del 24/12/2024 il SUAP del Comune di Busalla ha inoltrato a Città Metropolitana, agli uffici del Comune di Busalla e ad IRETI S.p.A. documentazione integrativa pervenuta dall'impresa, comprendente una relazione illustrativa integrativa e lo schema delle defluenze aggiornato;

con nota prot. RT021133-2024-P del 31/12/2024, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 77568 del 31/12/2024, il gestore territorialmente competente IRETI S.p.A. ha espresso parere tecnico favorevole relativamente allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali generate nello stabilimento in oggetto;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

con nota protocollo n. 2970 del 17/01/2025, trasmessa dal S.U.A.P. alla Società e agli enti/amministrazioni interessate in data 20/01/2025, la Città Metropolitana ha richiesto le seguenti integrazioni e chiarimenti necessari ai fini istruttori, sospendendo i termini del procedimento:

- planimetria aggiornata con la corretta confluenza dei flussi;
- chiarimenti in merito alla presenza di acque di condensa provenienti dai frigoriferi, alla loro gestione ed eventuale convogliamento; si ricordava inoltre che tali acque avrebbero dovuto essere considerate acque reflue industriali, ed essendo oggetto di autorizzazione allo scarico, avrebbero dovuto pertanto confluire senza soluzione di continuità nella relativa rete di scarico delle acque nere industriali. In alternativa, tali acque avrebbero potuto essere gestite quali rifiuti liquidi;
- descrizione delle operazioni e modalità di pulizia e sanificazione delle superfici, degli impianti e delle attrezzature, compresa la pulizia (interna ed esterna) dei tini, delle unitank, del mulino, dei fusti, delle bottiglie e delle tubazioni. E' stato altresì chiesto di fornire un elenco delle eventuali soluzioni chimiche e dei prodotti detergenti utilizzati con le relative schede di sicurezza aggiornate;
- valutazioni circa l'installazione di una fase di trattamento delle acque reflue industriali prodotte dall'attività, al fine di garantire il rispetto dei limiti di Tabella 3, Colonna II dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., considerato che le attività di produzione di birra possono comportare nelle acque reflue di scarico variazioni di pH, oltre che elevati livelli di BOD, COD e TSS. Si suggeriva inoltre l'installazione di una vasca di equalizzazione a monte del pozzetto fiscale di campionamento, al fine di ottenere un campione di refluo effettivamente rappresentativo dell'intero ciclo di produzione e lavaggio. In alternativa, si anticipava che, qualora non fosse stata accolta la richiesta di prevedere una fase di trattamento o una vasca di equalizzazione, in sede di Autorizzazione Unica Ambientale sarebbero state prescritte, per il primo anno di esercizio, analisi di autocontrollo delle acque reflue industriali con frequenza mensile al fine di avere evidenza delle caratteristiche qualitative dei reflui;
- informazioni sul trattamento chimico per caldaie e relativo manuale d'uso;

con nota assunta al protocollo con n. 5084 del 28/01/2025 il S.U.A.P. del Comune di Busalla ha inoltrato a Città Metropolitana di Genova, agli uffici del Comune di Busalla e ad IRETI S.p.A. una comunicazione integrativa spontanea della Società relativa all'inquadramento urbanistico dell'attività in oggetto, redatta dalla Società di consulenza;

con nota prot. n. 6628 del 04/02/2025, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova in pari data con n. 875, l'Area Urbanistica del Comune di Busalla, preso anche atto dei contenuti della nota pervenuta al S.U.A.P. in data 28/01/2025, ha espresso il parere urbanistico di congruità dell'attività, in quanto direttamente collegata alla vendita, con l'ambito urbanistico CO-TU sub ambito CO-TU_4 del vigente P.U.C.;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

con nota assunta al protocollo con n. 7921 del 10/02/2025 è pervenuta tramite il S.U.A.P. la seguente documentazione integrativa, a riscontro della nota di Città Metropolitana di Genova n. 2970 del 17.01.2025:

- tavola planimetria impianto;
- tavola schema defluenze;
- lettera illustrativa in cui la Società dichiara che:
 - le acque di condensa dei frigoriferi sono convogliate senza soluzione di continuità nella rete di scarico delle acque nere come indicato nell'elaborato grafico;
 - il lavaggio dei locali di produzione e delle attrezzature presenti all'interno dell'attività sarà effettuato esclusivamente con acqua calda e vapore senza alcun impiego di prodotti detergenti e/o chimici;
 - non è presente alcun impianto di depurazione delle acque reflue, pertanto la Ditta si sottoporrà, in caso di prescrizione, alle analisi di autocontrollo;
 - la caldaia è dotata di un addolcitore al proprio interno che essendo a circolo chiuso non interferisce con l'impianto di smaltimento dei reflui; le caldaie sono prive di trattamento chimico.

con nota assunta al protocollo con n. 12394 del 28.02.2025 la Società ha trasmesso tramite il S.U.A.P. lo schema defluenze aggiornato;

considerato che anche quest'ultimo elaborato grafico aggiornato non dava evidenza della defluenza delle acque di condensa, lo scrivente ufficio, mantenendo sospesi i termini procedurali, con nota prot. n. 15640 del 13.03.2025 ha rinnovato la richiesta alla Società, al fine di chiarire la gestione delle acque di condensa della cella frigorifera presente nell'area produttiva;

con nota assunta al protocollo con n. 18425 del 26.03.2025 la Società ha fornito riscontro alla sopracitata nota, precisando che, per quanto concerne le condense della cella frigorifera, intendeva avvalersi di quanto indicato nella L.R. 13/08/2007, n. 29, allegato A, scheda n. 3;

considerato quanto dichiarato dalla Società, con nota prot. n. 20957 del 07/04/2025, la scrivente amministrazione ha comunicato quanto segue:

- l'autorizzazione temporanea per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ai fini della successiva classificazione a scarico assimilabile ad acque reflue domestiche, ai sensi della Scheda 3 - Allegato A della L.R. 29/2007, attenendo ad un diverso procedimento, viene rilasciata a seguito di presentazione di istanza formale;
- l'autorizzazione sopra citata viene rilasciata con l'obbligo di verificare tramite campioni delle acque reflue, nell'anno di validità, i requisiti per l'assimilazione di cui alla Scheda 3, sia da parte della Ditta che del gestore IRETI S.p.A.. Per tale motivo è necessario che sia realizzato apposito pozzetto fiscale di campionamento dedicato al controllo analitico di tali acque conforme a quanto indicato dall'art. 42 del Regolamento di Utenza del Servizio Idrico Integrato, posizionato subito a valle della cella frigo e prima della confluenza con le acque reflue domestiche;
- data l'esigua quantità di acque di condensa generalmente prodotta dalle celle frigorifere, è molto probabile che il campione analitico non sia rappresentativo dell'effettiva qualità dell'acqua di scarico oggetto di autorizzazione, pertanto sussiste il rischio che tali acque non siano conformi ai limiti fissati dalla norma sopra citata;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

si invitava pertanto la Società a rivalutare la possibilità di convogliare le acque di condensa nella rete di scarico industriale, o, qualora questa soluzione non fosse stata percorribile, si consigliava in alternativa di gestire tali acque quali rifiuto liquido in regime di deposito temporaneo;

considerato che con la sopracitata nota sono stati concessi alla Società ulteriori 10 giorni per comunicare la propria decisione in merito e alla data del 09.05 2025 non è pervenuto alcun riscontro in merito, con nota prot n. 27870 è stato comunicato che:

- fintanto che la Società non avesse deciso come gestire le acque reflue industriali di condensa provenienti dalla cella frigorifera presente nell'area produttiva, tali acque avrebbero dovuto essere gestite quali rifiuti liquidi;
- il procedimento in oggetto sarebbe stato concluso fornendo specifiche prescrizioni in merito.

con la medesima nota la Società è stata altresì informata che se in seguito avesse deciso:

- di presentare apposita formale istanza per acquisire l'autorizzazione temporanea per lo scarico delle acque di condensa in pubblica fognatura ai fini della successiva classificazione a scarico assimilabile ad acque reflue domestiche, ai sensi della Scheda 3 - Allegato A della L.R. 29/2007, l'Autorizzazione oggetto del presente procedimento sarebbe stata conseguentemente aggiornata, a conclusione del relativo procedimento ai fini dell'assimilazione;
- di collegare tali acque reflue industriali (acque di condensa) senza soluzione di continuità alla relativa rete di scarico delle acque nere industriali, avrebbe dovuto darne comunicazione preventivamente a Città Metropolitana di Genova, al fine delle necessarie valutazioni per la modifica dell'Autorizzazione oggetto del presente procedimento;

Considerato che in data 13/05/2025 è stata redatta la relazione tecnica relativa al comparto scarichi idrici in pubblica fognatura, allegata alla relazione di chiusura procedimento e agli atti del procedimento nel relativo fascicolo informatico;

Rilevato che nella suddetta relazione tecnica, redatta sulla base delle dichiarazioni ed attestazioni prodotte nella documentazione allegata all'istanza di cui all'oggetto, risulta quanto segue.

Il Birrificio La Superba S.r.l. ha chiesto l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura per le acque reflue industriali generate nel sito produttivo in oggetto.

L'insediamento sito in Via Pratogrande Filanda n. 49 nel Comune di Busalla è un fabbricato di nuova costruzione ed è costituito da due corpi di fabbrica, destinati alla produzione della birra con i locali di servizio annessi ed all'attività di somministrazione.

La porzione di fabbricato utilizzata per l'attività di produzione della birra comprende i seguenti locali:

- un servizio igienico per il personale, dotato di antibagno e spogliatoio
- un locale deposito collegato alla produzione posto all'interno del volume tecnico

A servizio dell'attività si hanno il volume tecnico per i compressori e due locali caldaia, tutti e tre i locali hanno accesso dall'esterno e non sono collegati con gli ambienti di produzione.

Tutti i locali sono dotati di pavimentazione lavabile e pareti lavabili sino all'altezza di 200 cm. Le operazioni di sanificazione dei locali verranno effettuate con l'utilizzo del vapore.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Il locale è allacciato all'acquedotto comunale per la fornitura di acqua potabile sia per il ciclo produttivo che per l'acqua sanitaria. L'acqua calda nel locale produzione viene garantita con uno scaldabagno.

Le attrezzature utilizzate saranno le seguenti: tino filtro, tino ammortamento, gruppo ossigenazione, mulino, unità frigorifera ad accumulo ghiaccio, generatore vapore da 200 Kg/h, gruppo addolcitore acqua, sistema trattamento chimico per caldaie, unitank da 10 e 20 hl e compressore aria.

La birra verrà prodotta attraverso la trasformazione dei prodotti primari (malto, lieviti, e luppolo) con un ciclo produttivo a circuito chiuso sterile.

Le materie prime come il malto saranno depositate nel magazzino; per le materie deperibili, quali il luppolo, si prevede il deposito nella cella frigorifera ad una temperatura costante di 7 °C.

Finita la fase di produzione e maturazione, la birra verrà confezionata in fusti e/o bottiglie e stoccata nella cella frigorifera sino al momento del trasporto. La distribuzione del prodotto finito e confezionato avverrà attraverso un autocarro che preleva il prodotto direttamente dalla cella frigorifera.

Trattandosi di ciclo produttivo chiuso, le acque reflue industriali generate dall'attività che verranno recapitate in pubblica fognatura sono:

- le acque di lavaggio dei locali di produzione che scaturiscono dalla sanificazione con vapore;
- le acque di lavaggio delle attrezzature presenti;
- le acque reflue derivanti dal processo di osmosi.

La rete di scarico delle acque nere reflue industriali dovute alla produzione della birra è così costituita:

- una canalina di raccolta posizionata in corrispondenza delle attività di produzione che convoglia in due pozzetti di raccolta;
- un pozzetto di raccolta delle acque dovuta al processo di osmosi;
- altre due canaline in corrispondenza dell'attività di confezionamento che convogliano le acque in un pozzetto di ispezione;
- i pozzetti di ispezione che raccolgono le acque nere dell'intera attività sono canalizzati in un pozzetto fiscale di campionamento, che verrà utilizzato per tutte le attività di verifica.

Le acque reflue domestiche provenienti dalla cucina e dai servizi igienici del locale di somministrazione vengono convogliate attraverso un pozzetto sifonato alla rete nera pubblica comunale, posizionato a valle del pozzetto fiscale di campionamento relativo alle acque reflue industriali.

Dalle dichiarazioni acquisite, si rileva inoltre che:

- non è presente alcun impianto di depurazione delle acque reflue; la ditta si sottoporrà, in caso di prescrizione, alle analisi di autocontrollo indicate;
- il lavaggio dei locali di produzione e delle attrezzature presenti all'interno dell'attività sarà effettuato esclusivamente con acque calda e vapore senza alcun impiego di prodotti detergenti e/o chimici;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- la caldaia è dotata di un addolcitore al proprio interno a circolo chiuso che non interferisce con l'impianto di smaltimento dei reflui; le caldaie sono prive di trattamento chimico.

Per quanto riguarda le acque di condensa provenienti dalla cella frigorifera, poiché al momento non risultano collegate alla rete di scarico delle acque reflue industriali, si ritiene necessario che vengano gestite quali rifiuti liquidi, fintanto che la Società non avrà chiarito come intende gestirle, come meglio descritto in premessa.

Nel parere tecnico del gestore IRETI S.p.A., citato nelle premesse, si attesta quanto segue:

- la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento compatibile a ricevere lo scarico in oggetto;
- i reflui terminali confluiscono al depuratore di Ronco Scrivia;
- gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3, all. 5, del D.Lgs. 152/2006, colonna scarichi in fognatura;
- l'insediamento interessato svolge attività di produzione birra; corrispondente all'attività: Produzione bevande per un numero annuo di giorni lavorati pari a 250;
- lo scarico in oggetto risulta costituito da acque di lavaggio locali e attrezzature e acque di risulta dal processo di osmosi classificate come acque reflue industriali;
- le acque reflue prima dell'immissione in pubblica fognatura non vengono sottoposte a trattamento;
- la ditta ha presentato la pratica di allaccio alla pubblica fognatura nera al Comune di Busalla e che prima dell'attivazione dello scarico dovrà ottenere la relativa autorizzazione;
- il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 10 mc;
- il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 1800 mc.

Lo scarico denominato S1 è periodico. Le acque vengono scaricate in pubblica fognatura tal quali, senza un impianto di trattamento, previo passaggio in un pozzetto di campionamento e controllo, nel punto individuato dalle coordinate Latitudine Nord 44.572258 e Longitudine Est 8.961784.

A conclusione dell'istruttoria tecnica, avendo la Società ribadito che non intende predisporre un impianto di trattamento dei reflui e/o una vasca di equalizzazione, come peraltro consigliato dall'autorità competente, si ritiene di prescrivere, per il primo anno di esercizio con decorrenza dalla data di attivazione dello scarico, analisi di autocontrollo delle acque reflue industriali con frequenza mensile al fine di avere evidenza delle caratteristiche qualitative di tali reflui. Al termine del primo anno di esercizio l'autorità competente valuterà l'eventuale necessità di far installare idoneo impianto di trattamento e/o una vasca di equalizzazione, ovvero rideterminare le frequenze di campionamento ai fini dell'autocontrollo dei reflui;

Ritenuto inoltre che la Società non necessita di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in quanto ricade tra gli impianti ed attività elencati nella Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare al punto kk-bis;

Dato atto che sono stati introitati, tramite piattaforma PagoPA, secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile, oneri istruttori per un importo pari a € 100,00 come previsto dalla D.G.P. n. 183/2011;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Considerato che in data 28/11/2024 la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia ha rilasciato la comunicazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., che indica la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., a seguito della richiesta avvenuta in data 27/11/2024 da parte della Città Metropolitana di Genova;

Vista la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile del procedimento e inserita nel relativo fascicolo informatico con prot. n. 28553 del 13/05/2025 con allegata la relazione istruttoria - tecnica per il comparto scarichi acque reflue industriali;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Paola Laconi, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L.190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2025/2027, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il presente atto diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. come da allegato;

Atteso che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova.

Ritenuto che in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, sussistano i presupposti per il rilascio al Birrificio La Superba S.r.l. dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa ai comparti scarichi acque reflue industriali in pubblica fognatura ed impatto acustico, derivanti dall'impianto di produzione di birra sito nel Comune di Busalla in Via Pratogrande Filanda 49, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

DISPONE

per quanto in premessa specificato, fatti salvi i diritti di terzi, di:

- A) rilasciare al Birrificio La Superba S.r.l. l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, della durata di 15 anni, relativamente ai comparti scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura ed impatto acustico, derivanti dall'attività di produzione di birra presso lo stabilimento di Via Pratogrande Filanda 49 nel Comune di Busalla;
- B) autorizzare il Birrificio La Superba S.r.l. allo scarico in pubblica fognatura, denominato S1, delle acque reflue industriali derivanti dall'attività di produzione di birra presso lo stabilimento di Via Pratogrande Filanda 49, Busalla nel rispetto dei limiti di tutti i parametri di cui alla Tabella 3, colonna II dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel punto individuato dalle coordinate geografiche in WGS84 Latitudine Nord 44.572258 e Longitudine Est 8.961784;
- C) sottoporre il Titolare dello scarico al rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:
- 1) il Titolare dello scarico, prima dell'attivazione dello scarico S1, dovrà:
 - ottenere l'autorizzazione dal Comune per l'allaccio fognario ed il relativo certificato di regolare allaccio alla pubblica fognatura rilasciato dal Gestore, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del S.I.I., citato in premessa e darne comunicazione alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque;
 - comunicare tempestivamente la data di fine lavori, tramite PEC, alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque, a IRETI S.p.A. - Servizio Scarichi Industriali, realizzati in conformità a quanto previsto a progetto e come da planimetria allegata, facente parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1), al fine di consentire i controlli di competenza sulla regolare esecuzione delle opere di progetto;
 - 2) il Titolare dello scarico dovrà tempestivamente comunicare alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque, al Comune, all'ARPAL – Dip.to Prov.le di Genova, ed a IRETI S.p.A. – Servizio Scarichi Industriali, la data di attivazione dello scarico S1 in pubblica fognatura, al più tardi contestualmente all'invio delle prime analisi di autocontrollo secondo le modalità indicate al successivo punto 5);
 - 3) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie atte ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento rispetto ai limiti autorizzati;
 - 4) i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo, con acque di raffreddamento o di lavaggio non espressamente previste nella presente autorizzazione;
 - 5) ai fini di autocontrollo, il Titolare dello scarico dovrà effettuare le analisi delle acque reflue industriali effluenti dall'impianto di trattamento, allo scarico S1, con FREQUENZA MENSILE, per la verifica dei limiti di cui alla Tabella 3, Colonna II dell'Allegato 5 alla



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente ai seguenti parametri: **pH, COD, BOD5, SST, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Grassi ed oli animali e vegetali, Tensioattivi totali**;

- 6) entro 30 giorni dalla scadenza del primo anno di esercizio dovrà essere inviato alla Città Metropolitana di Genova un report annuale delle analisi di autocontrollo mensili di cui al precedente punto 5), per consentire all'autorità competente di valutare un'eventuale revisione del trattamento dei reflui e/o delle frequenze di campionamento;
- 7) il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 10 m³ ed il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 1800 m³, come prescritto nel parere del gestore del S.I.I. IRETI S.p.A. citato nelle premesse e facente parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 2);
- 8) le analisi di autocontrollo, di cui al precedente punto 5), dovranno essere eseguite sui campioni medi prelevati nell'arco di tre ore; eventuali modalità di campionamento differenti, giustificate da particolari esigenze operative, dovranno essere espressamente motivate nel verbale di campionamento. Il campionamento dovrà essere effettuato dal personale del laboratorio che effettua le analisi. Le risultanze analitiche dovranno essere fornite tramite certificati di analisi, timbrati e firmati da parte di Chimico iscritto all'Albo professionale, che dovranno dare conto delle conformi modalità di campionamento secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e riportare sia i rispettivi limiti di riferimento che il giudizio finale dell'analisi; in particolare i certificati analitici dovranno riportare le seguenti informazioni:
 - l'indicazione del Tecnico abilitato che ha effettuato il campionamento e una dichiarazione che il campionamento stesso è stato effettuato conformemente a norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, ISPRA, IRSA-CNR, UNICHIM);
 - le condizioni di trasporto dei campioni che devono assicurare la refrigerazione, al fine di mantenere la temperatura dei campioni pari o inferiore a quella di prelievo;
 - le condizioni di funzionamento dell'impianto di depurazione;
 - il valore di portata misurato all'atto del campionamento, ai fini della verifica del rispetto dei limiti volumetrici allo scarico, di cui al precedente punto 7);
 - l'indicazione dei metodi analitici utilizzati, i limiti di rilevabilità e l'intervallo di incertezza della misura;
 - i limiti di riferimento normativi;
 - un giudizio finale circa la conformità del campione analizzato.

In alternativa all'invio di certificati analitici, potranno essere trasmessi rapporti di prova, purché accompagnanti da una verbale di campionamento, riportante tutte le informazioni sopra elencate, che dovrà essere timbrato e firmato da un Chimico iscritto all'Albo professionale.

Tali referti analitici dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle acque, firmati digitalmente, via posta certificata (PEC) e dovranno altresì riportare correttamente l'indirizzo della sede operativa e gli



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

estremi del provvedimento al quale si riferiscono;

- 9) il termine entro cui effettuare le prime analisi di cui al precedente punto 5), è fissato a 90 giorni dalla data di attivazione dello scarico S1, che dovrà essere comunicata con le modalità indicate nel precedente punto 2);
- 10) dovranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione (lavaggio dei locali, lavaggio delle attrezzature, e delle acque di risulta dal processo di osmosi) e soggetti a misura;
- 11) le acque di condensa provenienti dalla cella frigorifera, poiché non convogliate con gli altri reflui industriali al pozzetto di campionamento, dovranno essere gestite quali rifiuti liquidi, per il cui smaltimento dovrà essere impiegata apposita ditta autorizzata ai sensi di legge e non potranno essere scaricati in pubblica fognatura; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal Titolare dello scarico e messa a disposizione, su richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture di controllo, per un periodo di tre anni;
- 12) il lavaggio dei locali di produzione e delle attrezzature presenti all'interno dell'attività, dovrà essere effettuato esclusivamente con acqua calda e vapore, senza alcun impiego di prodotti detergenti e/o soluzioni chimiche, come dichiarato dall'Azienda;
- 13) qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal gestore del S.I.I. IRETI S.p.A.;
- 14) è fatto divieto di scaricare in pubblica fognatura oli minerali e sostanze solide derivanti da eventuali manutenzioni impianti che dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente;
- 15) è fatto divieto di scaricare in pubblica fognatura oli vegetali e sostanze solide derivanti dalla lavorazione che dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente;
- 16) è fatto divieto di scaricare in pubblica fognatura reflui ed altre sostanze incompatibili con il sistema biologico di depurazione pubblico potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla loro manutenzione;
- 17) il pozzetto fiscale di campionamento, realizzato in modo tale da consentire un ristagno di acque reflue di almeno 6 litri, dovrà sempre essere reso accessibile al personale addetto ai controlli e dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza e funzionale al prelievo;
- 18) l'impianto di produzione della birra dovrà essere sottoposto a corretta e costante manutenzione e le relative apparecchiature, contatori e strumentazioni di controllo dovranno essere tenuti sempre in perfetta efficienza; tali interventi dovranno essere annotati sul quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione di cui al successivo punto 21);



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- 19) l'intera rete di captazione e raccolta delle acque reflue dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente; gli interventi manutentivi ed eventuali disservizi dovranno essere annotati sul quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione di cui al successivo punto 21);
- 20) qualunque interruzione, anche parziale, del funzionamento degli impianti, anche per attività di manutenzione, che possono determinare delle variazioni quali/quantitative dello scarico autorizzato, dovrà essere immediatamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque, all'ARPAL - Dipartimento Prov.le di Genova, a IRETI S.p.A. – Servizio Impianti di Depurazione e Servizio Scarichi Industriali, (via PEC all'indirizzo ireti@pec.ireti.it indicando il tipo di guasto o problema occorso, i tempi presunti di ripristino, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non conforme alle prescrizioni imposte dal presente provvedimento;
- 21) il Titolare degli scarichi, ai sensi dell'art. 11, punto 5, della L.R. 43/1995, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:
- data e ora di disservizi dell'impianto di depurazione e del relativo ripristino;
 - data e ora di disservizi delle elettropompe e del relativo ripristino;
 - periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzioni ...);
 - manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto di depurazione;
 - data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche e valore dei volumi scaricati in pubblica fognatura, opportunamente contabilizzati;
 - quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.
- Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili, i fogli dovranno essere numerati a cura del titolare dello scarico o in alternativa su apposito archivio informatico in formato pdf ed essere accuratamente conservati per il periodo di durata del presente provvedimento. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di cui all'art. 5 della L.R. 43/1995, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami;
- 22) il Titolare degli scarichi, in caso di cessazione di uno scarico o di chiusura di uno scarico parziale, dovrà darne immediata comunicazione alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque, al Comune, all'ARPAL – Dip.to Prov.le di Genova, a IRETI S.p.A. – Scarichi Industriali;
- 23) la Società dovrà ottemperare alle prescrizioni contenute nel parere di IRETI S.p.A., citato nelle premesse, facente parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 2);
- D) di acquisire il parere favorevole in materia di acustica rilasciato dal Comune di Busalla - Area Tecnica, citato nelle premesse e facente parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 3);



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

E) di acquisire il parere urbanistico di congruità dell'attività rilasciato dal Comune di Busalla - Area Urbanistica, citato nelle premesse e facente parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 4);

F) introitare l'importo di Euro 100,00 versato dal Birrificio La Superba S.r.l., secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile.

Si avverte altresì che la presente autorizzazione allo scarico, sotto le comminatorie di legge, comporta i seguenti obblighi:

- l'impianto di produzione della birra e gli scarichi dovranno essere resi sempre accessibili, in sicurezza, per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- dovranno essere ottemperate le eventuali prescrizioni, anche maggiormente restrittive, eventualmente imposte dall'Autorità Sanitaria con distinti provvedimenti;
- dovranno essere ottemperate le prescrizioni indicate nelle schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati;
- non è consentito lo scarico in pubblica fognatura di acque provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nel presente provvedimento. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova;
- ogni cambiamento di ragione sociale, trasferimento sede legale, variazione nominativo del soggetto titolare dell'autorizzazione deve essere comunicata alla Città Metropolitana di Genova;
- ogni ampliamento, ristrutturazione, trasferimento e/o modifica sostanziale dell'insediamento, delle fasi di lavorazione/ciclo produttivo, dell'impianto di trattamento/depurazione che determinino uno scarico avente caratteristiche quali-quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente o un diverso punto di immissione in pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 124, comma 12 del D.Lgs. 152/2006, deve essere comunicato alla Città Metropolitana di Genova e dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore; ogni modifica che non comporta variazioni quali-quantitative dello scarico deve essere comunicata alla Città Metropolitana di Genova per le verifiche necessarie, ai sensi dell'art. 124, comma 12 del D.Lgs. 152/2006;
- l'ottemperanza al vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) Ambito territoriale di Genova – ATO Centro Est con specifico richiamo a:
 - la presenza di pozzetto di ispezione/campionamento con capacità di trattenimento di una quantità d'acqua reflua pari a circa 6 litri, ai sensi dell'art. 42;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- le reti ed impianti fognari interni di pertinenza dell'insediamento devono essere realizzate in conformità all'art. 52; le loro eventuali modifiche che possono determinare delle variazioni quali/quantitative dello scarico autorizzato dovranno essere comunicate all'Autorità competente, nel caso le stesse possano altresì incidere sui contenuti contrattuali dovranno essere comunicate anche a IRETI S.p.A., ai sensi dell'art. 52.
 - il Titolare dello scarico che si approvvigiona, in tutto o in parte, da fonti diverse dal pubblico acquedotto, è tenuto a comunicare annualmente a IRETI S.p.A. i quantitativi approvvigionati, ai sensi dell'art. 53;
 - è vietata l'immissione nella rete fognaria di qualsiasi sostanza liquida, solida o gassosa che possa costituire pregiudizio per l'incolumità e l'igiene pubblica e/o che altera, danneggia o impedisce il buon funzionamento della fognatura stessa o dell'impianto di depurazione in cui essa confluisce, ai sensi dell'art. 58; non è altresì ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura;
 - il Titolare dello scarico ha l'obbligo di rendere accessibili gli strumenti di lettura dei misuratori di portata in ingresso e allo scarico (se presenti), i pozzetti di prelievo dei campioni delle acque di scarico, ai sensi dell'art. 59;
 - il Titolare dello scarico è tenuto a fornire assistenza durante i sopralluoghi eseguiti dagli Enti competenti e da IRETI S.p.A., oltre a fornire ogni documento ed informazioni utili al buon esito dei controlli, ai sensi dell'art. 59;
 - il Titolare dello scarico dovrà comunicare a IRETI S.p.A. i volumi di acqua prelevati e quelli scaricati attraverso la lettura dei misuratori, ai sensi dell'art. 71, secondo l'apposita modulistica predisposta e fornita da IRETI S.p.A.;
- restano salvi gli adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per la regolarizzazione degli allacci alla fognatura comunale e per garantire la funzionalità della stessa, ai sensi del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato Ambito territoriale di Genova – ATO Centro Est;
 - qualora richiesto, gli scarichi dovranno essere adeguati alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite di emissione adottati dall'Ente di Governo dell'Ambito in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione a cui è o sarà collegata la pubblica fognatura.

INVIA

il presente atto al S.U.A.P. del Comune di Busalla per l'adozione del titolo finale, nelle forme di legge, e lo notifichi a:

- Birrificio La Superba S.r.l.;
- Città' Metropolitana di Genova - Direzione Ambiente;
- Comune di Busalla;
- ARPAL – Dip.to Prov.le di Genova;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- IRETI S.p.A. – Servizio scarichi industriali;
- Regione Liguria - Settore Ecosistema Costiero e Acque.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici (15) anni, dalla data di adozione del presente provvedimento da parte del SUAP di competenza, e dovrà esserne richiesto il rinnovo sei (6) mesi prima della scadenza ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013.

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

Si rammenta che la presente Autorizzazione Unica Ambientale:

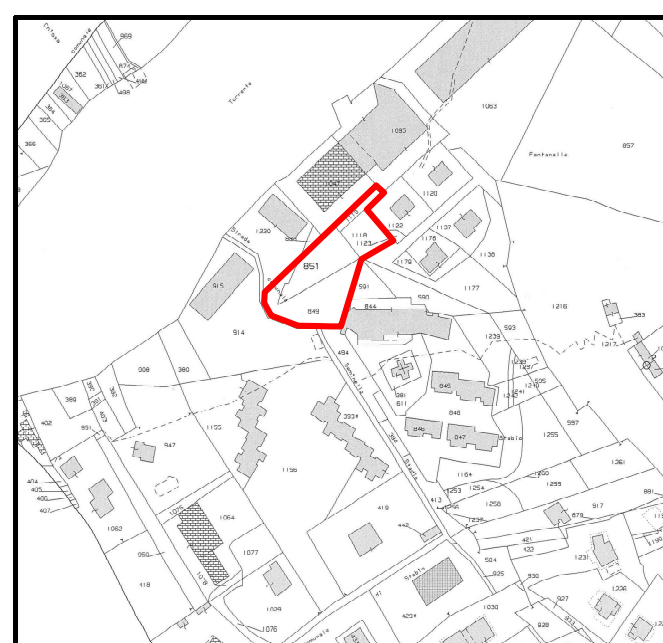
- non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento, comunque denominato, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituiti dalla medesima;
- deve sempre essere conservata in copia conforme presso l'insediamento produttivo, insieme al provvedimento conclusivo rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di competenza ed alla documentazione tecnica - amministrativa presentata a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli.

Il presente atto verrà pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on line della Città Metropolitana di Genova.

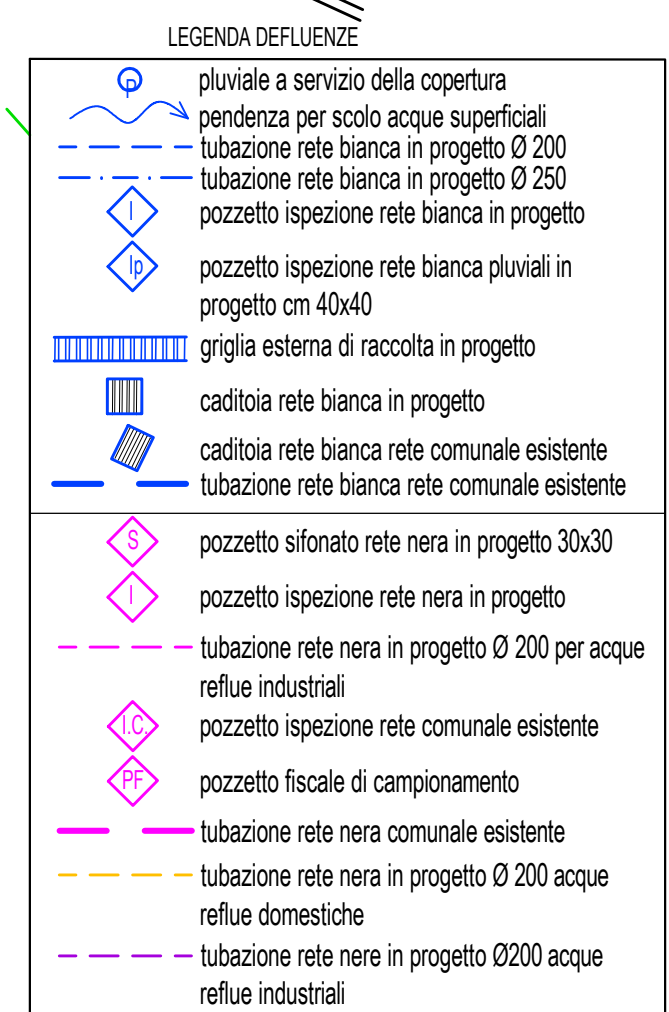
Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

La presente autorizzazione è stata rilasciata a seguito di un procedimento durato 68 giorni dalla data di regolarizzazione dell'istanza, avvenuta il 15/11/2024, tenuto conto di 112 giorni di sospensione dei tempi procedurali per richiesta chiarimenti ed integrazioni.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**



ESTRATTO CATASTALE - foglio 28 mappali 849.851.1118.1119 - scala 1:2000



Maggio 2024	Progetto	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI PER ATTIVITA' DI BIRRIFICIO IN VIA PRATOGRANDE FILANDA, 49 SU AREE CENSITE AL C. T. FG. 26 MAPP. 1280
	Data	

1

Tavola

Committente
Sig. Luca Re

Fin

Timber

Dott. Ing. Paolo Maferta ordine ingegneri n. 5090 c.f. MLRPLA54L12B282Y
Dott. Arch. Manuela Guido albo architetti P.C. n. 2037 c.f. GDUMNL65S55F99

STUDIO TECNICO

Largo Italia, 4/1 16012 Busalla GE tel 0109642927 fax 0109642858 c.f.p.IVA 01735300996



Genova 31/12/2024

Spett.li

Suap Comune di Busalla
c/o CCIAA Genova
Suap.ge@cert.camcom.it

Città Metropolitana di Genova
Servizio Tutela Ambientale
Ufficio Scarichi e tutela delle acque
pec@cert.cittametropolitana.genova.it

Protocollo RT021133-2024-P

Scarichi Industriali

Ns. rif.: SGE-600533B1-RT37593-2024 del 02/12/2024

Vs. rif.: RIF. PRATICA SUAP: 01946850995-11092024-1302 PROT. 0018802 DEL 20/09/2024

Oggetto: RIF. PRATICA SUAP: 01946850995-11092024-1302 PROT. 0018802 DEL 20/09/2024. Parere tecnico ai sensi dell'art. 50 del Regolamento di Utenza del Servizio Idrico Integrato, scarico in pubblica fognatura della Ditta Birrificio La Superba S.r.l. – Via Pratogrande Filanda n. 49 – Busalla - GE.

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione degli atti di competenza per l'istanza di AUA.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Per ulteriori chiarimenti la scrivente può essere contattata al seguente indirizzo e-mail:
csi.parma@gruppoiren.it.

Distinti saluti.

Servizio Idrico
Ing. Marco Fiorini

Scarichi Industriali

IRETI S.p.A.

Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00
i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246



Protocollo RT021133-2024-P

Scarichi Industriali Liguria

Ns. rif.: SGE-600533B1-RT37593-2024 del 02/12/2024

Vs. rif.: RIF. PRATICA SUAP: 01946850995-11092024-1302 PROT. 0018802 DEL 20/09/2024

Oggetto: PARERE TECNICO ALLO SCARICO ditta Birrificio La Superba S.r.l.

PARERE TECNICO ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.

V I S T I

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Birrificio La Superba S.r.l. con sede legale in Busalla - Via Alla Chiesa n. 2A/1, relativamente all' insediamento sito in GE – Busalla – Via Pratogrande Filanda n. 49;

- Il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- La Legge Regionale n. 43 del 16 Agosto 1995;
- La Legge Regionale n. 30 del 31 ottobre 2006;
- La Legge Regionale n. 29 del 13 agosto 2007;
- Il Regolamento di Utenza del Servizio Idrico Integrato" ATO Centro-Est della Città Metropolitana di Genova adottato con Deliberazione n°23 del 27/09/2023 del Consiglio Metropolitan;
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

P R E M E S S O

- Che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento compatibile a ricevere lo scarico in oggetto;
- Che i reflui terminali confluiscono al depuratore di **Ronco Scrivia**;
- Che l'insediamento interessato svolge attività di PRODUZIONE BIRRA; corrispondente all'attività: **Produzione bevande** per un numero annuo di giorni lavorati pari a 250;

Scarichi Industriali

IRETI S.p.A.

Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00
i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

- Che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque di lavaggio locali e attrezzature e acque di risulta dal processo di osmosi classificate come acque reflue INDUSTRIALI;
- Che le acque reflue prima dell'immissione in pubblica fognatura non vengono sottoposte a trattamento;
- Che la ditta ha presentato la pratica di allaccio alla pubblica fognatura nera al comune di Busalla e che prima dell'attivazione dello scarico dovrà ottenere la relativa autorizzazione;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate condizioni:

- 1) **Il pozzetto di ispezione, di tipo regolamentare come da art. 42 del Regolamento di Utenza del Servizio Idrico Integrato, in grado di contenere almeno sei (6) litri di refluo e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo, dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti S.p.a. addetto ai controlli ai sensi dell'art. 59 del Regolamento sopracitato.**
- 2) Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dal presente parere non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 55 del Regolamento di Utenza del Servizio Idrico Integrato, con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 58 del Regolamento di Utenza del Servizio Idrico Integrato, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del presente parere e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.

Scarichi Industriali

Ireti S.p.A.

Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00
i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

- 7) **E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli vegetali e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.**
- 8) **Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.**
- 9) **Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 10 mc.**
- 10) **Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 1800 mc.**

Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° **010/5586403** e tramite pec **ireti@pec.ireti.it a Servizio Impianti di Depurazione e Servizio Scarichi Industriali**, indicando il tipo di guasto o problema occorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflu non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ai sensi dell'art. 71 del Regolamento di Utenza del Servizio Idrico Integrato, le quantità totali annuali di acqua industriale scaricata devono essere correttamente riportate sull'apposito modulo che verrà spedito annualmente alla Ditta in oggetto.

Ireti si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modifiche e/o integrazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Servizio Idrico
Ing. Marco Fiorini



Scarichi Industriali

IRETI S.p.A.

Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00
i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246



COMUNE DI BUSALLA
Città Metropolitana di Genova
AREA TECNICA

Prot. n. 0010117
Busalla, 13.12.2024

COMUNE DI BUSALLA
SPORTELLLO UNICO
ATTIVITA' PRODUTTIVE
www.impresainungiorno.gov.it

Oggetto: SUAP PRATICA **01946850995-11092024-1302** – Rif. SUAP 6739 BIRRIFICIO LA SUPERBA S.R.L., VIA PRATOGRANDE FILANDA 49, BUSALLA. ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RELATIVA AI COMPARTI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA ED IMPATTO ACUSTICO. Parere in materia acustica.

In relazione all'oggetto, vista la documentazione, comprendente la relazione previsionale di impatto acustico redatta dal T.C.A.A. Fulvio Bottazzi, presentata allo SUAP del Comune di Busalla, relativa all'attività di birrificio in via Pratogrande Filanda 49 a Busalla, si esprime il parere favorevole in materia acustica senza nulla rilevare, a condizione che siano in ogni momento rispettati i parametri, i limiti e gli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA
(Ing. Enrico Reale)
Documento firmato digitalmente



COMUNE DI BUSALLA

Città Metropolitana di Genova

Area Urbanistica

Servizio Edilizia Privata

Prot. n.875 del 04/02/2025

Responsabile del Procedimento:

Dott. Arch. Patrizia Traverso

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE AMBIENTE

Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche

Ufficio Autorizzazioni Ambientali Complesse

Piazzale G. Mazzini, 2

16122 GENOVA

pec@cert.cittametropolitana.genova.it

OGGETTO: Parere urbanistico

(Rif. SUAP: 01946850995-11092024-1302 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale prot.com.le n.7864 del 27/09/2024 Procedimento di Conferenza dei Servizi indetta da CMG per attività di produzione birra presso locali siti in via Pratogrande Filanda 49 per comparti scarico in fognatura e impatto acustico. Richiedente: BIRRIFICIO LA SUPERBA S.r.l.)

Con riferimento alle note PEC della Città Metropolitana di Genova, Direzione Ambiente:

- n.70769/2024 del 28/11/2024 di avvio del procedimento relativo a istanza e contestuale convocazione della prima seduta di conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell'art.4 comma 7 del DPR 59/2013;
- n. 2970/2025 del 17/01/2025 di richiesta integrazioni e chiarimenti con sospensione dei termini procedurali;

VISTA la documentazione depositata al portale camerale SUAP di Busalla allegata all'istanza e la documentazione integrativa prodotta;

CONSIDERATO che l'edificio di Via Pratogrande Filanda 49 ricade in ambito CO-TU Ambito di Completamento del Tessuto Urbano - sub ambito CO-TU_4 corrispondente all'area in località Stabio del vigente Piano Urbanistico Comunale P.U.C. e che per tale ambito la disciplina delle destinazioni d'uso riportate al quadro 5 del Repertorio Schede D'ambito non prevede attività produttive ma ammette l'attività di commercio.

PRESO ATTO dei contenuti della nota pervenuta allo SUAP in data 28/01/2025 a firma della Dott.ssa Rossi Fulvia, consulente ambientale del richiedente, quale integrazione spontanea relativa alla descrizione specifica dell'inquadramento dell'attività che così riporta: "... le attività svolte dal BIRRIFICIO LA SUPERBA SRL presso il sito di Via Pratogrande Filanda 49 -Busalla- per la produzione artigianale di birra, possono ritenersi attività artigianali non moleste, ovvero attività artigianali che trasformano la materia prima in prodotto finito che possono essere svolte – da un punto di vista ambientale- all'interno di locali non aventi destinazione d'uso artigianali (ovvero non in laboratori produttivi), in quanto attività caratterizzate da un basso impatto ambientale generato e la cui attività non causa particolari impatti ambientali verso l'ambiente esterno (rumore, esalazione di odori o altre molestie al vicinato) caratterizzate da un basso rischio di incendio (si precisa infatti che l'attività di birrificio come tale non è attività soggetta a controllo VVF e non risulta inserita nell'elenco esteso DM 07/08/2012 e ssmmii... salvo la presenza di altre attività soggette. ... In ultimo si precisa che il prodotto birra non rientra nell'Attività 15 del DPR 151/2011 "Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 mc".

CONSIDERATO che l'edificio di via Pratogrande Filanda 49 è a destinazione commerciale, categoria catastale C1 e che con riferimento tale categoria catastale si rimanda alle seguenti definizioni secondo le Circolari ministeriali n.127/39 e n.146/39:

C/1 – Negozi e botteghe.

Negozio: locale generalmente a pian terreno e direttamente accessibile da strada o piazza dove si "espongono" (cioè, a mezzo di vetrine o mostre) e si vendono merci al dettaglio.

Bottega: locale generalmente a pian terreno privo di mostra dove l'artigiano (cioè, chi produce beni e presta servizi impiegando il proprio lavoro, anche manuale, in maniera prevalente rispetto al capitale investito nell'impresa, come, ad esempio, il falegname, il barbiere, il parrucchiere, la modista, l'orologiaio, ecc.) lavora, ovvero il mercante o il bottegaio vende la sua merce o attende alla sua ordinaria occupazione..... Nella categoria «C/1» vanno compresi dunque quei locali

dove si effettua la vendita, con prevalenza al dettaglio, di merci, manufatti, prodotti, derrate, ecc. e quei locali dove la vendita si accompagna con prestazioni di servizi, come, ad esempio, trattorie, pizzerie, ristoranti, panetterie (intese come locali di vendita al minuto del pane), bar, caffè....

VISTA la Pratica SUAP n° 01946850995-14052024-1714 SCIA per apertura di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande da parte del BIRRIFICIO LA SUPERBA Srl presso i locali di Vai Pratogrande Filanda n.49 per l'attività di produzione e somministrazione birra;

Per quanto sopra riportato,

SI PRENDE ATTO che, secondo quanto dichiarato dal legale rappresentante del birrificio in occasione della presentazione al SUAP della succitata SCIA, i suddetti locali a destinazione commerciale ospitano un'attività artigianale di produzione della birra e vendita nello stesso luogo di produzione. Tale attività artigianale definita non molesta, in quanto direttamente connessa all'attività di vendita del prodotto confluisce nella destinazione commerciale prevista dall'ambito urbanistico del vigente PUC per cui

Si esprime parere urbanistico di congruità dell'attività in quanto direttamente collegata alla vendita, con l'ambito urbanistico CO-TU sub ambito CO-TU 4 del vigente P.U.C.

Busalla, 04 febbraio 2025

Il Responsabile dell'Area Urbanistica e SUAP
(Arch. Patrizia Traverso)



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Scarichi e tutela delle acque

Oggetto: BIRRIFICIO LA SUPERBA S.R.L., VIA PRATOGRANDE FILANDA 49, BUSALLA (GE). AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA ED IMPATTO ACUSTICO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 100,00 EURO.

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTR ATA	301000 2	0	30037 86	+	100,00					237	2024		
Note: REV. 23294/2024													
TOTALE ENTRATE:				+	100,00								
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 16/05/2025

Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale